

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DEL COMITATO PER LA RIAPERTURA DELLA CHIESA S.S. MARIA VERGINE ASSUNTA IN CIELO
DI RIPALIMOSANI**

L'anno 2022, il giorno ventisei, del mese di marzo, in Ripalimosani (CB) presso la sala consiliare del Comune di Ripalimosani sita in Via Marconi n. 4

tra i signori: OMISSIS per motivi di privacy

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Costituzione

È costituita fra loro e fra quanti aderiranno in seguito a norma dell'art. 18 dello statuto, il comitato denominato: Comitato per la riapertura della Chiesa S.S. Maria Vergine Assunta in Cielo di Ripalimosani, con sede legale in Ripalimosani alla Piazza San Michele n.19

Art. 2.

Scopo

Il Comitato per la riapertura della Chiesa S.S. Maria Vergine Assunta in Cielo di Ripalimosani non ha fini di lucro e persegue lo scopo di riaprire alle funzioni pubbliche la Chiesa di S.S. Maria Vergine Assunta in Cielo di Ripalimosani nel più breve tempo possibile e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Art.3. I suddetti convenuti designano fra loro i seguenti membri del Consiglio Direttivo:

Iammarino Antonio

Manusacchio Gianni

Mitri Catia

Di Nunzio Stefania

Cristofaro Angelo

Perrone Antonio

D'Alessandro Ennio

Art.4

Raccolta di fondi

Il Comitato provvede alla raccolta dei fondi necessari per il perseguimento dello scopo di cui al precedente art. 2, nella forma di contributi da enti pubblici e privati e di sottoscrizioni in genere, pubbliche e private. Le somme concesse al Comitato non sono ripetibili.

Art.5

Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è composto da quanto versato, a qualsivoglia titolo, dai suoi componenti, accresciuto nel corso del tempo dalle somme raccolte, ricevute ed incassate a norma del presente Statuto.

Art.6

Organi

Sono Organi del Comitato:

- l'Assemblea;
- il Presidente (ed eventuali Vicepresidenti);

- il Consiglio Direttivo;

Art.7

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i componenti del Comitato, intervenuti all'atto costitutivo ovvero successivamente ammessi, secondo quanto disposto dall'art.18 del presente Statuto.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

1. determinazione delle linee generali dell'attività del Comitato;
2. nomina, revoca e sostituzione del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo;
3. ammissione di nuovi componenti del Comitato;
4. esclusione di taluno dei componenti del Comitato;
5. approvazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo;
6. modifiche del presente Statuto;
7. scioglimento e liquidazione del Comitato, nomina e poteri dei liquidatori;
8. ogni deliberazione attinente al perseguimento dello scopo del Comitato sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art.8

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età, a mezzo di lettera, telegramma o e-mail, sms, messaggi whatsapp spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno e, in ogni caso, quando richiesto dal Consiglio Direttivo o da un quarto dei componenti del Comitato. Hanno diritto di partecipare personalmente, o a mezzo di delega scritta, tutti i componenti del Comitato che, qualora siano persone giuridiche di diritto pubblico o privato, intervengono a mezzo del legale rappresentante o di suo delegato munito di delega scritta. L'Assemblea a cui partecipino tutti gli aventi diritto si intende regolarmente costituita anche in assenza di valida convocazione. Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, direttamente o per delega, la metà più uno dei componenti del comitato; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei componenti presenti, personalmente o per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età. In mancanza, dal soggetto designato dai componenti l'Assemblea. L'Assemblea provvede a nominare, per ciascuna sessione, un Segretario, anche esterno al comitato, che provvederà alla redazione del verbale assembleare, poi sottoscritto dal medesimo e dal Presidente dell'Assemblea stessa.

Art.9

Il Presidente (e i Vicepresidenti)

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

Il Presidente ha i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo. Egli è componente di diritto, insieme ai

Vicepresidenti, del Consiglio Direttivo le cui riunioni presiede. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono ricoperte dal Vicepresidente più anziano di età, sino alla cessazione dell'assenza o dell'impedimento o alla nomina di un nuovo Presidente da parte dell'Assemblea.

Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca. Nell'atto costitutivo i componenti del Comitato provvedono alla nomina del Presidente.

Art.10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 6 componenti nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età, a mezzo di lettera, telegramma o e-mail, sms, messaggi whatsapp spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è altresì convocato quando lo richiedano per iscritto almeno 2 componenti del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni a cui partecipino tutti i componenti sono valide anche in difetto di regolare convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono redatti i verbali a cura del Segretario, o da altro soggetto designato dal Consiglio stesso.

Art.11

Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo, in conformità al presente Statuto ed alle direttive emanate dall'Assemblea, compete:

- la predisposizione del piano realizzativo che verrà poi approvato dall'assemblea;
- l'amministrazione del patrimonio e la raccolta dei fondi;
- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- la presentazione all'Assemblea delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e di ogni altro atto utile o necessario per il perseguimento dello scopo;
- la negoziazione di tutti gli atti e contratti, di contenuto patrimoniale e non, necessari od utili per il funzionamento del Comitato e per il perseguimento dello scopo;
- l'attribuzione dei poteri al Presidente ed ai Vicepresidenti;
- l'espletamento di tutte le attività, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie od utili per il perseguimento dello scopo del Comitato.

Art.12

Il Segretario

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, cura la redazione delle scritture contabili e fiscali e la tenuta di tutta la documentazione amministrativa del Comitato.

Art.13

Il Revisore dei conti

Qualora si verificano le condizioni previste dalla legge per l'obbligatorietà di un organo di controllo, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla nomina di un Revisore dei conti con il compito di controllare l'amministrazione del Comitato, di vigilare sull'osservanza dello Statuto e di certificare la regolare tenuta

della contabilità. Il Revisore dei conti ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo delle quali deve essere preavvertito secondo le modalità di cui all'art. 10.

Il Revisore dei conti resta in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca.

Art.14

Gratuità delle cariche

Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti svolgono gratuitamente le loro funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art.15

Estinzione del Comitato

Il Comitato si estingue per:

- raggiungimento o impossibilità del raggiungimento dello scopo;
- venir meno della pluralità dei componenti non ricostituita entro il termine di sei mesi;
- delibera dell'Assemblea.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto a unente del terzo settore che verrà individuato al momento.

Art.16

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si chiuderà al 31 dicembre e così i successivi fino alla chiusura di tutti i conti attivi e passivi relativi alle attività per le quali il Comitato stesso si è costituito.

Art.17

Recesso ed esclusione dal Comitato

L'esclusione di un componente del Comitato dovrà essere deliberata dall'Assemblea e potrà avvenire solo per gravi e comprovati motivi. Il componente del Comitato può sempre recedere dall'ente se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Ai casi di recesso ed esclusione si applicano, in quanto compatibili, il disposto dell'art. 24 del codice civile.

Art.18

Ammissione di nuovi componenti del Comitato

L'Assemblea, dietro conforme richiesta del Consiglio Direttivo, ammette nuovi componenti nel Comitato con la maggioranza pari alla metà dei votanti più uno.

L'ammissione si perfeziona con l'adesione e l'accettazione del presente Statuto effettuata per iscritto dai richiedenti.

Art.19

Durata

Il Comitato avrà durata fino al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive delle attività per i conseguimento dello scopo di cui all'art.2 del presente statuto e si intenderà automaticamente sciolto con l'approvazione del bilancio.

Art.20

Rendiconto

Al termine dell'attività del Comitato, il Consiglio Direttivo redigerà un rendiconto delle entrate e delle

uscite e l'eventuale eccedenza verrà devoluta ad un ente del terzo settore che verrà individuato al momento.

Art.21

Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.